



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 465/14/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA
SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. DALLA SOCIETÀ 21ST CENTURY FOX INC.
ALLA SOCIETÀ BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC,
ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE SKY ITALIAN
HOLDING S.P.A.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza del 1 settembre 2014 (prot. n. 45381), successivamente integrata in data 11 settembre 2014 (prot. n. 47073) il sig. Christopher John Taylor, nato a (omissis) il (omissis), con domicilio (omissis), in qualità di Company Secretary della società BSkyB, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento di proprietà in favore della società British Sky Broadcasting Group plc (BSkyB) della società Sky Italia s.r.l. (Sky), soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi sia lineari che a richiesta, sia in modalità

pay che gratuita, attraverso l'utilizzo di diverse piattaforme trasmissive, inclusi satellite, DTT, IPTV, Internet e reti mobili;

2. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 24 luglio 2014, di un contratto compravendita ("*Share Purchase Agreement*" – SPA –) avente ad oggetto l'acquisizione da parte di BSkyB, attraverso una società di nuova costituzione interamente controllata (Sky Italian Holdings S.p.A.), del 100% del capitale sociale di Sky detenuto da 21st Century Fox, Inc. Al completamento della predetta operazione, BSkyB eserciterà, attraverso Sky Italian Holdings S.p.A., il controllo esclusivo di diritto su Sky e sulle società da essa controllate;

3. la società BSkyB, soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- una "*public limited company*" di diritto inglese e controlla un gruppo di società ("Gruppo BSkyB") che operano principalmente nel settore televisivo e media nel Regno Unito e in Irlanda, con sede legale in Grant Way, Isleworth Middlesex TW7 5QD, Regno Unito;

- quotata alla borsa di Londra e non soggetta al controllo di alcuna società. Al 30 giugno 2014, il maggiore azionista di BSkyB era 21st Century Fox, Inc. (soggetto cedente), con il 39,14% del capitale sociale di BSkyB. I diritti di voto relativi a tale partecipazione sono tuttavia limitati al 37,19%. La restante parte del capitale sociale di BSkyB è posseduta da azionisti che detengono quote minori e che non conferiscono alcuna forma di controllo. Si rappresenta, in particolare, che la partecipazione detenuta da 21st Century Fox, Inc. non è sufficiente a esercitare alcuna forma di controllo su BSkyB in quanto non detiene un numero di voti sufficiente a nominare alcuno dei componenti del Board of Directors di BSkyB, che è composto da 15 amministratori (2 amministratori esecutivi e 13 amministratori non esecutivi) e nel quale una maggioranza di amministratori non esecutivi pari a 9 membri deve essere indipendente, ai sensi dello UK Corporate Governance Code del Financial Reporting Council. Il Board of Directors di BSkyB nomina l'amministratore delegato di BSkyB che, a sua volta, nomina i dirigenti apicali;

- non operante in alcun settore del SIC;

- soggetto giuridico avere il seguente assetto amministrativo: Presidente: Ferguson Nicholas; Amministratore Delegato Darroch Jeremy, Amministratori esecutivi: Griffith Andrew; Amministratori non esecutivi: Higginson Andrew, Carey Chase, Clarke Tracy, De Voe David F. Gilbert Martin, Grate Adine, Lewis David, Murdoch James, Rimer Daniel, Pigasse Matthieu, Siskind Arthur, Sukawaty Andrew;

4. la società Sky Italian Holding s.p.a. risulta essere:

- società di diritto italiano, costituita con atto del 16 luglio 2014, iscritta al Registro delle imprese di Milano a partire dal 22 luglio 2014 (n. iscrizione e

codice fiscale 08726680963) ed avente come oggetto sociale unicamente la gestione di partecipazioni e il finanziamento di società partecipate;

- soggetto giuridico avere il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Christopher Jon Taylor; Consigliere: Colin Robert Jones;

- controllata al 100% dalla società di diritto inglese Sky International Operations Limited (società del gruppo BSkyB);

5. la società Sky Italia s.r.l., società oggetto di trasferimento, risulta essere:

- una società italiana a responsabilità limitata c.f. n. 04619241005, avente sede legale in via Monte Penice n. 7 cap. n. 20138, Milano;

- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente: Murdoch James Rupert Jacob c.f. n. (omissis) ; Amministratore Delegato: Zappia Andrea c.f. n. (omissis) ; Consigliere con deleghe: Labianca Domenico Carlo Fausto c.f. n. (omissis) ; Consiglieri: Kaner Mark Lewis c.f. n. (omissis) , Davey Gary Desmomid c.f. n. (omissis) , Murdoch Keith Rupert c.f. n. (omissis) e De Santis Scacco Osvaldo c.f. n. (omissis) ;

- controllata al 100% dalla società SGH Stream Sub, Inc., il cui capitale sociale è detenuto al 100% da 21st Century Fox America, Inc., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da 21st Century Fox, Inc (società cedente);

- controllante al 100% del capitale sociale delle seguenti società:

- Sky Italia Network Service s.r.l., c.f. n. 11655910153 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
- Telepiù s.r.l., c.f. n. 08549180159 (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);

- operante nei seguenti settori del SIC: radio e servizi di media audiovisivi e stampa quotidiana e periodica;

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 9310 dal 29 agosto 2001 in qualità di fornitrice di servizi di media audiovisivi sia lineari che a richiesta, sia in modalità *pay* che gratuita, attraverso l'utilizzo di diverse piattaforme trasmissive, inclusi satellite, DTT, IPTV, Internet e reti mobili;

- titolare di:

- un'autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;
- 26 autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, su satellite, IPTV, rete Internet e reti mobili (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il marchio

“Sky TG 24”, 518/12/CONS per il marchio “Sky Meteo 24”, 312/09/CONS per il marchio “Cielo”, 512/12/CONS per il marchio “Sky Uno”, 501/12/CONS per il marchio “Sky Cinema 1”, 504/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Hits”, 499/12/CONS per il marchio “Sky Cinema”, Family”, 502/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Passion”, 507/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Comedy”, 503/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Max”, 508/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Cult”, 505/12/CONS per il marchio “Sky Cinema Classics”, 521/12/CONS per il marchio “Sky Atlantic”, 513/12/CONS per il marchio “Calcio Sky”, 515/12/CONS per il marchio “Sky Supercalcio”, 511/12/CONS per il marchio “Sky Sport 1”, 517/12/CONS per il marchio “Sky Sport 2”, 514/12/CONS per il marchio “Sky Sport 3”, 509/12/CONS per il marchio “Sky Sport 24”, 524/12/CONS per il marchio “Sky Sport F1”, 522/12/CONS per il marchio “Sky Sport Moto GP”, 313/09/CONS per il marchio “Sky 3D”, 510/12/CONS per il marchio “Sky Inside”, 523/12/CONS per il marchio “Sky Arte”, 519/12/CONS per il marchio “Vetrina Primafila”, 500/12/CONS per il marchio “Sky Sport Plus”);

- un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per il marchio “Cielo” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064);
- due servizi di media audiovisivi a richiesta, forniti attraverso i servizi “Sky On Demand” e “Sky On Line”;

- titolare, altresì, dei seguenti titoli abilitativi attualmente non in uso:

- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “Cielo 2” e “Cielo Sport” (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010; quattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibera n. 516/12/CONS del 24 ottobre 2012 per il marchio “Sky Sport Extra”, Delibera n. 520/12/CONS del 24 settembre 2012 per il marchio “Sky Mondo e Natura”, Delibera n. 635/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “Sky Cinema + 24” e Delibera n. 636/08/CONS del 6 novembre 2008 per il marchio “Sky Cinema Max+1”);
- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica per i marchi “Sky Sport” e “Sky Cinema”;
- 11 dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS, aventi ad oggetto la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H;

6. a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Christopher John Taylor ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana – dei soci e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore e che in particolare, dalla documentazione presentata, si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“non sussistono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

7. nell'autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

8. il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all'autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà in favore della società British Sky Broadcasting Group plc della società Sky Italia s.r.l..

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi agli atti di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale in ordine al possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti per ottenere un'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS, anche ai fini del rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie o di atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, per quanto di competenza.

Napoli, 23 settembre 2014

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani